

**ART. 5**  
**Decadenza e recesso**

1. La qualità di socio si perde:
  - a) per lo scioglimento dello S.N.A.G. deliberato dal Congresso Straordinario;
  - b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6;
  - c) per decadenza deliberata dalla Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi Statutari dello S.N.A.G. o per violazione delle norme del presente Statuto;
  - d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del proprio Sindacato Locale di appartenenza e/o in difetto su delibera della Giunta Nazionale.
2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.